

VOLTURAZIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA. RESPONSABILITÀ

Tar Veneto, sez. III, 7 dicembre 2016, n. 1342, pres. Settesoldi, est. Pizzi

Alienazione aree in bonifica - Volturazione progetto - Fideiussioni - Responsabilità per fatto altrui - Insussistenza

In sede di volturazione del progetto di bonifica, l'autorità competente non ha il potere di imporre unilateralmente alla società alienante, a prescindere da qualunque accordo negoziale concordato tra le parti, una responsabilità per fatto altrui, per eventuali inadempimenti agli obblighi di bonifica compiuti dalla società acquirente. Un siffatto potere non deriva né dalla normativa ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, né dai generali principi civilistici che regolano la materia dell'assunzione della responsabilità.

NOTA Il Tar Veneto ha accolto un giudizio radicato da una società proprietaria di alcune aree all'interno del sin Venezia Porto Marghera. Nel caso in esame, la ricorrente alienava alcune aree a due soggetti terzi, che accettavano di subentrare nei procedimenti di bonifica dalla stessa già avviati. In sede di variazione della titolarità dei progetti di risanamento, il ministero non svincolava però le fideiussioni a suo tempo prestate dalla ricorren-

te a garanzia degli adempimenti di bonifica, ritenendo che l'alienante dovesse rispondere «della mancata o non corretta esecuzione dei suddetti interventi in via sussidiaria». Nella pronuncia, il giudice ha innanzitutto affermato che in termini generali «l'obbligazione fideiussoria, ai sensi degli articoli 1939 e 1941, codice civile, è valida ed efficace in quanto sia valida ed efficace l'obbligazione principale». Il carattere accessorio della fideiussione comporta la necessità di «verificare quale sia l'attuale estensione dell'obbligazione principale in capo all'odierna ricorrente, ovvero quale sia il contenuto degli obblighi di bonifica a carico della società». In questa prospettiva, a detta del Tar, rileva il principio il forza del quale «in caso di variazione della titolarità del progetto di bonifica, l'acquirente delle aree da bonificare diventa l'unico titolare del progetto di bonifica, e soltanto su di lui grava l'obbligo di bonifica delle aree acquistate». Da ciò consegue l'impossibilità per l'autorità competente di imporre unilateralmente alla società alienante, a prescindere da qualunque accordo negoziale intercorso tra le parti, una responsabilità per fatto altrui «per eventuali inadempimenti agli obblighi di bonifica compiuti dalle società acquirenti beneficiarie della volturazione».

RIFIUTI SOLIDI URBANI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE

Tar Marche, sez. I, 29 novembre 2016, n. 672, pres. Filippi, est. Capitano

Servizio di gestione dei rsu - Affidamento del servizio - Intermediario di rifiuti - Esclusione - Art. 212, D.Lgs. n. 152/2006

L'ente pubblico titolare del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani non assume la qualifica di intermediario posto che è tenuto ad affidare la gestione del servizio a soggetti privati. Nel momento in cui affida la gestione a un operatore privato, l'ente concedente non acquisisce la materiale disponibilità dei rifiuti, ma non per questo assume la qualifica di intermediario di rifiuti. L'art. 212, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede infatti l'iscrizione all'albo solo per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici che realizzano servizi di gestione diretta dei rifiuti urbani prodotti nell'ambito territoriale di riferimento.

NOTA Con la decisione in commento, il Tar Marche si è espresso sulla legittimità della delibera di un ato, con la quale erano stati approvati gli schemi di convenzione per la disciplina del conferimento di determinati rifiuti da un impianto di trattamento preliminare ad una discarica. La ricorrente è una società mista locale, che lamentava di essere stata lesa nell'ambito della fase emergenziale nel ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio provinciale.

Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, la ricorrente sosteneva che il comune fosse qualificabile come intermediario di rifiuti ed eccepiva la sua mancata iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali. Nel rigettare il motivo di ricorso, il Tar ha affermato che l'intermediario di rifiuti è una figura «finalizzata ad evitare che l'operatore realmente responsabile della gestione dei rifiuti possa sottrarsi ai conseguenti oneri mediante l'affidamento delle fasi operative ad altri operatori e la conservazione dei soli compiti di gestione amministrativo-finanziaria». Ciò premesso, a detta del collegio, l'ente pubblico titolare del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti non può assumere la qualifica di intermediario di rifiuti, posto che ai sensi dell'art. 202, D.Lgs. n. 152/2006 esso è tenuto ad affidare la gestione del servizio a soggetti privati. Nel momento in cui l'ente affida la gestione a un privato, non acquisisce la materiale disponibilità dei rifiuti, ma non per questo assume la qualifica di intermediario di rifiuti. Il Tar ha ricordato infatti che l'art. 212, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede l'iscrizione all'albo non già per i singoli comuni, ma solo «per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici» e a condizione che queste realizzino servizi di gestione diretta dei rifiuti urbani prodotti nell'ambito territoriale di riferimento.